

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Valguarnera Caropepe

PREMESSA

Gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 redigono un bilancio consolidato che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- fornire all'amministrazione capogruppo un efficace strumento per programmare, gestire e controllare il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, «*possono non predisporre il bilancio consolidato*»;
- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

Allegato A

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura del bilancio consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

FASE 1: Gli organismi, gli enti e le società partecipate dal Comune

Questo Comune, alla data del 31/12/2022, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione
A.T.I. di Enna -Ex CONSORZIO ATO N.5 ENNA	01282460862	Ente Strumentale partecipato	DIRETTA	NO	SI	4,72%
GAL ROCCA DI CERERE Soc. Cons. a r.l	00667240865	Società Partecipata	DIRETTA	NO		3,45%
ENTEPARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	Ente Strumentale partecipato	DIRETTA	NO		9,03%
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n.6 Enna Società Consortile per azioni	01201410865	Società Partecipata	DIRETTA	NO		5,14%
AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.	01220960866	Società Partecipata	INDIRETTA (PROPRIETA' 100% SRR ATO n.6)	NO		5,14%

FASE 2: Individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Il secondo elenco è redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 1, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
 - d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o

aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o

l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO**

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

1. Organismi strumentali

L'“organismo strumentale” rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Valguarnera Caropepe non possiede organismi strumentali.

2. Enti strumentali

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.1 Enti strumentali controllati

Il Comune di Valguarnera Caropepe non ha enti strumentali controllati.

2.2 Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Gli enti strumentali partecipati da questo Comune inclusi nel GAP sono i seguenti:

Enti strumentali partecipati	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
A.T.I. di Enna -Ex CONSORZIO ATO N.5 ENNA	4,72%	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Ente di Governo d'Ambito (EGA) a totale partecipazione pubblica
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	9,03%	PARCO MINERARIO	

3. Società

Per società si intendono gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nei quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 Società controllate

Il Comune di Valguarnera Caropepe non ha non ha società controllate.

3.2 Società partecipate

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate da questo Comune incluse nel GAP sono le seguenti:

Società partecipate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
GAL ROCCA DI CERERE Soc. Cons. a r.l.	3,45%	Promozione del territorio	
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n.6 Enna Società Consortile per azioni	5,14%	Gestione servizio rifiuti	Attività produttive di beni e servizi
AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.	5,14% (INDIRETTA 100% SRR ATO n.6)	Gestione servizio rifiuti	

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune sono i seguenti:

Denominazione	Quota di partecipazione	Tipologie (corrispondenti alle missioni del bilancio artt. 11 e 11-ter D.Lgs. n. 118/2011)
ORGANISMI STRUMENTALI		
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	9,03%	
SOCIETA' CONTROLLATE		
SOCIETA' PARTECIPATE		
GAL ROCCA DI CERERE Soc. Cons. a r.l	3,45%	
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n.6 Enna Società Consortile per azioni	5,14%	
AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.	5,14% (INDIRETTA 100% SRR ATO n.6)	

Resta esclusa dal GAP il seguente Ente Strumentale partecipato, per le motivazioni indicate a fianco del soggetto:

<i>Società partecipata</i>	<i>% partecipazione</i>	<i>Attività svolta</i>	<i>Motivazione esclusione GAP</i>
A.T.I. di Enna -Ex CONSORZIO ATO N.5 ENNA	4,72%	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Ente di Governo d'Ambito (EGA) a totale partecipazione pubblica

FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

“Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione."

Per questo Comune i parametri risultano essere i seguenti:

Anno 2022	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di Valguarnera	23.651.412,88	11.105.514,65	5.748.001,39
Soglia di rilevanza (3%)	709.542,39	333.165,44	172.440,04

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

AI FINI DELL'INSERIMENTO

NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

A. ATI DI ENNA - EX CONSORZIO ATO N.5 ENNA

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Valguarnera Caropepe	23.651.412,88	11.105.514,65	5.748.001,39
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza	709.542,39	333.165,44	172.440,04
Partecipata: 4,72%	2.509.765,20	33.312,61	1.130.464,18
<i>PERCENTUALE rispetto alla capogruppo</i>	10,61%	0,30%	19,67%
GIUDIZIO	IRRILEVANTE per la motivazione sotto riportata		

Si rileva che l'ATI di ENNA è un ente di governo d'ambito (EGA), istituito con la legge della regione Sicilia n. 19/2015, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso comma 2 dell'art. 3 della richiamata legge della regione Sicilia n° 19/2015 stabilisce che l'Assemblea Territoriale Idrica è "**dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica**". È da escludere, quindi, la possibilità di riconoscere nella forma giuridica dell'ATI di ENNA quella di una società di capitali. **Ne deriva, l'estraneità dell'ATI dall'ambito delle società partecipate cui fa riferimento l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.**

B. GAL ROCCA DI CERERE Società Consortile a r.l.

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Valguarnera Caropepe	23.651.412,88	11.105.514,65	5.748.001,39
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	709.542,39	333.165,44	172.440,04
Partecipata: 3,45%	1.697.853,00	73.642,00	329.717,00
PERCENTUALE rispetto alla capogruppo	7,18%	0,66%	5,74%
GIUDIZIO	RILEVANTE		

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Valguarnera Caropepe in "GAL ROCCA DI CERERE Società Consortile a r.l." è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

C. ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Valguarnera Caropepe	23.651.412,88	11.105.514,65	5.748.001,39
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	709.542,39	333.165,44	172.440,04
Partecipata: 9,03%	1.296.340,61	1.185.562,77	464.400,34
PERCENTUALE rispetto alla capogruppo	5,48%	10,68%	8,08%
GIUDIZIO	RILEVANTE		

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Valguarnera Caropepe in “Ente parco minerario Floristella Grottacalda” è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell’area di consolidamento.

D. SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO**n.6 Enna Società Consortile per azioni**

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Valguarnera Caropepe	23.651.412,88	11.105.514,65	5.748.001,39
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza	709.542,39	333.165,44	172.440,04
Partecipata: 5,14%	529.097,00	120.000,00	792.774,00
<i>PERCENTUALE rispetto alla capogruppo</i>	2,24%	1,08%	13,79%
GIUDIZIO	RILEVANTE		

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Valguarnera Caropepe in "**SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n.6**" **è rilevante**, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

E. AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Valguarnera Caropepe	23.651.412,88	11.105.514,65	5.748.001,39
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	709.542,39	333.165,44	172.440,04
Partecipata: 5,14% (INDIRETTA PROPRIETA' 100% SRR ATO N.6)	14.207.446,00	99.125,00	5.465.107,00
PERCENTUALE rispetto alla capogruppo	60,07%	0,89%	95,08%
GIUDIZIO	RILEVANTE		

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Valguarnera Caropepe in "**AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.**" è **rilevante**, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

L'SRR ATO N.6 possiede il 100% di quote della società AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L..

Nessuna operazione contabile è stata effettuata tra le due società e la situazione economico patrimoniale della società AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L non è rappresentata nel bilancio della SRR ATO N.6.

La partecipazione del Comune è indiretta ed equivale alla medesima quota detenuta in SRR ATO N.6 (5,14%). L'Ente trasferisce direttamente alla società SRR ATO N.6 il corrispettivo per i servizi resi.

Il Comune partecipa per una quota pari al 5,14%, quindi, non esercita un controllo né di diritto né di fatto e non esercita alcuna influenza dominante.

VALUTAZIONE DI IRRILEVANZA:

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a un'incidenza inferiore al 10 per cento.

Dall'esame del calcolo dell'irrilevanza deriva che tutte partecipazioni risultano rilevanti.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che **le società le quali rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Valguarnera Caropepe sono:**

Denominazione	Codice Fiscale	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
GAL ROCCA DI CERERE Soc. Cons. a r.l	300667240865	Società Partecipata	3,45%	2022	Proporzionale
ENTEPARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	Ente Strumentale partecipato	9,03%	2022	Proporzionale
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n.6 Enna Società Consortile per azioni	01201410865	Società Partecipata	5,14%	2022	Proporzionale
AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.	01220960866	Società Partecipata INDIRETTA (PROPRIETA' 100% SRR ATO n.6)	5,14%	2022	Proporzionale

FONTE DATI

- *Scheda società partecipate*
- *Statuti Enti di diritto privato*
- *Rendiconto del Comune di Valguarnera Caropepe*
- *Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune di Valguarnera Caropepe*
- *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 del Comune di Valguarnera Caropepe*
- *Visure delle società partecipate ove necessario;*
- *Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.*